

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 75

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettono programmi autoprodotti

(Parere ai sensi dell'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 gennaio 2002)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, al fine di incentivare le produzioni televisive destinate al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, lo stanziamento di 10 miliardi di lire (pari a 5.164.568 euro), da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'art. 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) demanda l'erogazione di detti contributi ad un regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari.

Per adempiere il dettato dell'art. 146, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è stato predisposto il presente schema di provvedimento, sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze (comunicato con nota del 21 novembre 2001), e l'avviso, anch'esso favorevole, del Consiglio di Stato (comunicato con nota del 20 dicembre 2001).

Si illustrano, di seguito, i contenuti delle norme dello schema di regolamento.

L'articolo 1 delimita l'ambito dei soggetti beneficiari dei contributi; in particolare destinatari dei medesimi possono essere le emittenti televisive locali titolari di concessione e le emittenti televisive locali legittimamente operanti secondo le norme vigenti in materia; requisito necessario è che dette emittenti trasmettano programmi autoprodotti, in regola con la legislazione in materia radio-televisiva. Il comma 2 regola gli ulteriori requisiti di ammissibilità al contributo.

L'articolo 2 indica, ai fini dell'ammissibilità al contributo, oggetto e caratteristiche richieste ai programmi televisivi (documentari o cortometraggi, anche animati, a carattere narrativo o culturale) nonché l'ambito temporale entro il quale deve essere avvenuta od avvenire la loro trasmissione via etere (dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/00 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento). Viene inoltre introdotto, come titolo preferenziale, l'aver realizzato produzioni dirette alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale ed ai minori. Vengono poi elencati i tipi di programmi esclusi dal contributo.

L'articolo 3 definisce i limiti dell'entità del contributo concedibile, sia in relazione al singolo programma autoprodotta (50%), sia a ciascuna emittente (5% della somma complessivamente stanziata dalla legge n. 388 del 2000).

L'articolo 4 definisce il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi. In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono modalità e termini per l'effettuazione della domanda di contributo, nonché i contenuti della stessa, consistenti in dichiarazioni ed indicazioni anche autocertificabili. I commi 3, 4 e 5 disciplinano l'iter di esame delle domande presentate, sottoposte ad una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e le modalità dell'invio, da parte delle emittenti, del materiale autoprodotta. La Commissione, che ha il compito di stabilire previamente i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, sulla base del predetto materiale stabilisce la graduatoria dei programmi finanziabili, con importi dei relativi contributi. Il comma 6 stabilisce soggetto e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.

L'art. 5 è una norma di vigilanza e controllo: stabilisce i casi di revoca del contributo, e le modalità di restituzione del medesimo da parte del soggetto beneficiario.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con il quale, nell'ambito degli interventi dello Stato al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire per il 2001, da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO l'art. 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che la predetta somma è erogata in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 dicembre 2001;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, il..... e il

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. del

ADOTTA

il seguente regolamento:



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

Art. 1

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, esclusivamente le emittenti televisive locali titolari di concessione o legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che trasmettano programmi autoprodotti, in regola con la vigente legislazione in materia radiotelevisiva.

2. I soggetti beneficiari devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone allo Stato e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

Art. 2

Oggetto del contributo

1. Sono oggetto di contributo i programmi autoprodotti e trasmessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/2000 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano natura di documentari o cortometraggi a carattere narrativo o culturale, realizzati anche in animazione. Costituisce titolo di priorità aver realizzato produzioni dirette alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale ed ambientale, nonché produzioni destinate ai minori. Sono esclusi dal contributo i notiziari, gli show, i varietà, i quiz e i programmi ad essi assimilabili.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

Art. 3

Entità del contributo

1. Il contributo non può superare il 50 per cento del totale dei costi di produzione del programma. In tale percentuale massima sono compresi gli eventuali contributi pubblici concessi da regioni, province, comuni ed altre amministrazioni pubbliche.
2. Nei costi di produzione ammessi al contributo è riconosciuta una quota forfettaria del 20 per cento per spese generali.
3. Ciascuna emittente non può beneficiare di un contributo superiore al 5 per cento della somma complessivamente stanziata dalla legge.



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Art. 4

Concessione ed erogazione del contributo

1. La domanda di contributo deve pervenire, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, al Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per il cinema.

2. La domanda, anche attraverso dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

- a) l'indicazione della ragione sociale dell'emittente, degli estremi del titolo concessorio o autorizzatorio in base al quale l'emittente esercita l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale e del numero di codice fiscale e di partita Iva;
- b) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi di informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusioni;
- c) la dichiarazione che l'emittente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone di concessione e che non è sottoposta a procedura concorsuale;
- d) l'indicazione dei programmi per i quali viene chiesto il contributo, dei relativi costi analitici, dell'importo richiesto;
- e) indicazione degli eventuali altri contributi pubblici concessi o richiesti per i programmi per i quali viene chiesto il contributo.

3. La Direzione generale per il cinema accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 1 e 2 ed al comma 2 del presente articolo, e sottopone le domande ammissibili all'esame di un'apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e composta dal Dirigente preposto alla Direzione generale per il cinema, che la presiede, e da quattro esperti, di cui due designati dal Ministro delle comunicazioni.

4. Entro il 30 giugno 2002, le emittenti trasmettono alla Direzione generale per il cinema la videocassetta in formato vhs del programma autoprodotta, unitamente alla documentazione attestante i costi sostenuti e l'avvenuta trasmissione del programma sulla rete della stessa emittente o su rete di altra emittente televisiva di Stato membro dell'Unione Europea o di altri Stati esteri che mantengano con l'Italia rapporti di reciprocità.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

5. La Commissione di cui al comma 3 stabilisce previamente i criteri e le priorità per la concessione dei contributi e, sulla base del materiale di cui al comma 4, approva la graduatoria dei programmi finanziabili, con indicazione degli importi dei relativi contributi. Tali criteri dovranno comunque tener conto della qualità del programma autoprodotta e delle priorità di cui all'art. 2.

6. I contributi sono concessi ed erogati con provvedimenti del Dirigente competente alla gestione del relativo capitolo di spesa.



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

Art. 5

Vigilanza e controlli

1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

D. 35.13



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO

Roma, 27 NOV. 2001

ACC - 4/BCW/072

AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
- Ufficio legislativo
(Rif.to nota n. 2839 del 19 ottobre 2001)

ROMA

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento ex articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali.

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con cui codesto Ministero ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, questa Amministrazione comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare all'ulteriore corso dell'iniziativa medesima.

Tuttavia, si evidenzia che agli articoli 2, 3 e 4 in luogo di "finanziamento" (termine con il quale generalmente si intende la concessione di un prestito) sembra più appropriato, nella fattispecie, usare il termine "contributo".

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Ufficio Legislativo
22 NOV. 2001
Prot. N° 3178

Man. Pini

EMTEL.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 252/01

Roma, addì 20/12/.....2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

*Schema di regolamento
concernente erogazione di
contributi a favore delle emittenti
televisive locali che trasmettano
programmi autoprodotti. (art.
146 L. 23.12.2000 n. 388).*

Ministero per i Beni e le Attività
Culturali


Gab. dell'On. ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
n.219/01 emesso dalla
Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbaferro





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 17 dicembre 2001

n. 219/2001

Oggetto: Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Schema di regolamento concernente erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti. (art. 146 L. 23.12.2000 n. 388).

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota 3245 del 27.11.2001, pervenuta il successivo 5 dicembre, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività

culturali – Ufficio legislativo ha chiesto il parere in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore – estensore cons. Antonino Anastasi;

PREMESSO:

L'art. 146, comma 1, della legge finanziaria 23.12.2000 n. 388, nel testo oggi modificato dall'art. 5, comma 8, L. 23 febbraio 2001 n. 29,

stanza, nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ai sensi del successivo comma 2, tale somma doveva essere erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Ai sensi delle norme ora trascritte l'Amministrazione ha predisposto, d'intesa con il Ministero dell'economia, lo schema di Regolamento all'esame, che è composto di 5 articoli.

Dal punto di vista sostanziale, hanno rilievo le disposizioni recate dall'art. 1 (che delimitano l'ambito soggettivo dei beneficiari), dall'art. 2 (che indica le caratteristiche obiettive dei programmi da ammettere al contributo) e dall'art. 3 (che delimita l'entità del contributo assentibile alla singola emittente).

Gli artt. 4 e 5 dettano invece disposizioni procedurali e sanzionatorie.

CONSIDERATO:

Come in premessa riferito, lo schema di Regolamento interministeriale all'esame detta – ai sensi dell'art. 146 della legge finanziaria n. 388 del 2000 – le regole per la concessione di contributi alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti.

Lo schema avrebbe dovuto essere adottato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge: la significativa violazione di detta prescrizione se non pone problemi di legittimità in astratto (trattandosi

secondo la costante giurisprudenza della Sezione di termine evidentemente ordinatorio) genera in concreto gravi problemi operativi, atteso che secondo la legge i contributi andavano erogati nell'esercizio finanziario 2001 a valere sul relativo stanziamento, il che secondo logica sembra ormai non possibile.

Tanto premesso, e procedendo comunque all'esame di merito, si rileva che l'art. 1 individua i potenziali beneficiari del contributo (oltre che nei titolari di concessione, come prevede la legge) negli ulteriori soggetti privi del titolo ma legittimamente operanti ex art. 1 DL 23.1.2001 n. 5 convertito dalla L. 20.3.2001 n. 66: l'estensione sembra da condividere posto che ai sensi della norma ora richiamata detti soggetti proseguono fino al 31.12.2002 la radiodiffusione "con i diritti e gli obblighi del concessionario"

Ugualmente condivisibile è il dettato dell'art. 2 dello schema, nella parte in cui individua le caratteristiche oggettive dei programmi (documentari, cortometraggi a soggetto culturale, animazioni) che possono essere ammessi al beneficio.

Desti invece perplessità il riferimento temporale, nel contesto dell'art. 2, ai programmi trasmessi "entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento": e ciò in quanto la disposizione dà praeter legem come scontato che l'erogazione del contributo non potrà che prendere a riferimento anche programmi trasmessi nell'anno 2002.

L'art. 3, nel definire l'entità del contributo concedibile a ciascuna emittente, fissa all'uopo il tetto del 10% della somma complessivamente stanziata.

Tale tetto, che risulta in effetti sovradimensionato in rapporto al limitato stanziamento di 10 miliardi disposto dalla legge finanziaria, andrebbe meglio ridotto al 5%: ciò in quanto un tetto massimo assentibile di 500 milioni da un lato avrebbe valore comunque non simbolico e dall'altro consentirebbe di sostenere un numero maggiore di emittenti locali.

Tanto premesso, null'altro è da osservare nel merito dello schema, in ordine al quale la Sezione esprime dunque parere positivo, fermi restando i rilievi sul piano del metodo.

Dal punto di vista formale si segnala che l'art. 4 comma 5 impropriamente richiama il comma 4 anziché il comma 3.


Con riferimento all'art. 5 si suggerisce di adoperare nel comma 1 la formula classica (desumibile dall'art. 21 comma 1, L. n. 241 del 1990) che fa riferimento alle "dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali".

Con riferimento al comma 2 dello stesso articolo, non sembra inutile precisare che anche il recupero degli accessori del contributo revocato (rivalutazione ed interessi) è disposto mediante ruolo.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Per estratto dal verbale:
Il Segretario dell'Adunanza

(Virginia Funaro)


Visto:

Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)

